

ESTRASTATUALITÀ DEL DIRITTO. NOTE SUL PENSIERO DI FILIPPO VASSALLI,
GIURISTA «EUROPEO», E DI GUIDO TEDESCHI, GIURISTA ITALIANO,
A GERUSALEMME PER LE LEGGI RAZZIALI

Floriana Colao
Università di Siena
floriana@unisi.it

Sommario: 1. «Diritto comune europeo» e «statualità del diritto» nei primi anni Trenta. – 2. ‘Europa 51’.

1. «Diritto comune europeo» e «statualità del diritto» nei primi anni Trenta

Nel 1929 la “Rivista internazionale di filosofia del diritto” ospitava la recensione di *Internationales Privatrecht (Grenzrecht)* di Ernst Frankenstein – internazionalista israelita vicino a Giorgio Del Vecchio, direttore della ‘Rivista persona’ – a firma di Guido Tedeschi, laureato alla Sapienza nel 1928, nipote da parte di madre del filosofo. Tedeschi esordiva nel mondo scientifico con studi di teoria giuridica e diritto comparato; nel 1930 la raccolta di *Studi in onore* del romanista-civilista Alfredo Ascoli indicava il «dottore Tedeschi» tra i «discepoli vecchi e nuovi» del giurista israelita livornese; come «compianto maestro» Tedeschi avrebbe ricordato Filippo Vassalli, che di Tedeschi accoglieva *I rapporti patrimoniali tra i coniugi* e *Gli Alimenti* nel *Trattato di diritto civile italiano*. Libero docente a Roma dal 1930 di diritto civile e delle acque, incaricato a Cagliari e Perugia, nel 1936 Tedeschi era vincitore del concorso per straordinario a Siena; espulso a seguito delle leggi razziali, dopo un avventuroso viaggio nel 1939 avrebbe raggiunto la Palestina «clandestinamente», ed iniziata una importante ‘seconda vita’ accademica e scientifica presso l’Università ebraica di Gerusalemme, non senza riallacciare le fila con gli ‘scritti italiani’¹.

La recensione di Tedeschi si inseriva in un orientamento particolare della civilistica, ben illustrato nel 1909 dal *Programma* della «Rivista di diritto

¹ Cianferotti G., 2004, pp. 29; sugli anni a Gerusalemme Sirena P., Adar Y, 2013, p. 3. Per gli anni italiani sia consentito rinviare a Colao F., 2017, in corso di pubblicazione

civile», ‘creatura’ di Ascoli; la tensione per una scienza «prettamente italiana», volano della legislazione – centro dell’ordine giuridico – guardava oltre i ‘recinti’ scientifici di Francia e Germania; la Rivista si apriva a studi e notizie sulla legislazione straniera, anche per sventare i rischi di un certo «nazionalismo»². Nel 1926, nonostante una ‘autarchia’ anche scientifica predicata dal fascismo, era fondato *Unidroit*, istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato. Salvatore Galgano – fondatore dell’Istituto di studi legislativi e dell’“Annuario di diritto comparato”, che di Tedeschi sarebbe stato commissario nel concorso per straordinario, anch’egli perseguitato a seguito delle leggi razziste – osservava che la guerra aveva «mutato i rapporti culturali fra i numerosi paesi in lotta». Pareva necessaria una «assimilazione e unificazione dei rispettivi ordinamenti», in vista di una «visione internazionale»³; in questo orizzonte il comparatista israelita Mario Sarfatti scriveva di uno «spontaneo avvicinamento di diritti tra loro»⁴.

Nel 1927 era pubblicato il «Progetto italo-francese di codice delle obbligazioni e dei contratti», da tempo al centro del lavoro di Ascoli e Vittorio Scialoja, ‘maestro dei maestri’ di Tedeschi, provenienti dal «grande ventre del diritto romano»⁵. Le ‘parole d’ordine’ dell’«unità giuridica», dell’«unica lingua del diritto», dell’«alleanza legislativa», del «diritto comune europeo» – sostenuto anche da D’Amelio – trovavano in Vassalli un acuto osservatore. Se il Progetto – studiato anche da Tedeschi⁶ – per Vassalli pareva riprodurre un *code civil* dall’impianto *tecnico* superato dalla storia, il merito risiedeva nel senso *politico*, che pure ne avrebbe decretato la messa in disparte nel regime. La paventata egemonia francese, lo stigma per gli «Stati uniti d’Europa», iniziavano ad ostacolare quella «estrastatualità», termine concetto più tardi coniato da Vassalli⁷, cui la dottrina coeva non avrebbe saputo o voluto «prestare attenzione»⁸.

Nella recensione a *Internationales Privatrecht(Grenzrecht)* Tedeschi era

² Ascoli A., Bonfante P., Longo C., Porro E.A., 1909, p. 1

³ Galgano S., 1927, su cui Procida Mirabelli Di Lauro A., 2013, p. 44

⁴ Sarfatti M., 1929, p. 747

⁵ Grossi P., 2002, p. 73

⁶ Tedeschi G., 1930, p. 583; 1931, p. 738.

⁷ Indicazioni in Chiodi G., 2007, p. 143

⁸ Breccia U., 1999, p. 372; Grossi P., 2002, p. 78

dunque attento ai problemi internazionali del suo tempo, ed osservava la difficoltà di una privatistica «*civitas gentium maxima*», dell'andar oltre «la supremazia dei vecchi Stati, di cui tutti vediamo le infauste conseguenze», dell'approdare ad una «*Rechtsarmonie*». Sul piano teorico il civilista, estraneo al 'metafisico' giusnaturalismo, sosteneva che Frankenstein e certa dottrina internazionalistica si ricollegava alla scuola storica, «i cui fondatori trovarono la fonte del diritto anziché nell'arbitrio del legislatore, nella coscienza popolare, non tanto lontano, quanto comunemente si crede, sotto questo aspetto, dai loro predecessori giusnaturalisti». Del pensiero di Frankenstein il civilista contestava la «negazione della giuridicità a tutto il diritto che non abbia una generica e remota adesione dei consociati»; forte del «classico saggio» di Scialoja del 1910, *L'arbitrio del legislatore nella formazione del diritto positivo*, Tedeschi asseriva che escludere dall'orizzonte scientifico la legge come atto di volontà dello Stato precludeva «la visione di una parte dell'esperienza giuridica»⁹. Anche Giovanni Pacchioni discuteva criticamente la distinzione del Frankenstein tra legge e diritto, per cui era da osservarsi come norma quella che la «Comunità» riteneva «giusta». Il civilista intravedeva nell'idea degli «stranieri, solo il loro diritto è diritto», un «anacronistico ritorno alla personalità del diritto»; prospettava una «uniformità entro fonti indipendenti ma intercomunicanti dei singoli Stati»¹⁰. Nel 1950 Frankenstein – sfuggito alla persecuzioni, rifugiatosi in Francia e poi a Londra – avrebbe delineato ancora un impianto universalistico del diritto internazionale privato, pubblicando un *code européen du droit privé*¹¹.

Con un'altra prospettiva *Stato e società degli Stati* di Del Vecchio riprendeva il tema del corso tenuto nel 1931 all'Accademia di diritto internazionale dell'Aja su *La Société des nations au point de vue de la philosophie du droit international*. Di contro all'idea di una norma superiore del Kelsen – che pure avrebbe contribuito agli *Studi filosofici e giuridici* dedicati al docente italiano – Del Vecchio poneva il tema dell'eventuale subordinazione dello Stato all'organizzazione giuridica mondiale impersonata dalla Società delle Nazioni, cui pareva ostare il carattere della statualità del diritto. Del

⁹ Tedeschi G., 1929 a, p.747

¹⁰ Pacchioni G., 1931, p. 483

¹¹ Gnef H., 2008, p. 513

Vecchio riprendeva il titolo del suo saggio del 1929 circa lo Stato centro dell'ordine giuridico – inteso storicamente, con la legge espressione del 'politico' – che ispirava, tra l'altro, *Volontà privata autonoma* di Tedeschi¹². Da un lato Del Vecchio riconosceva che nel diritto internazionale «i fatti, oltre le angustie delle scuole», imponevano di superare «il dogma della sovranità dello Stato»; dall'altro, di contro alla teoria di Jellinek della «auto-limitazione», il filosofo guardava al «maggior grado di positività» del diritto per «risolvere il problema del rapporto tra Società delle Nazioni e sovranità dello Stato»¹³. In più occasioni Tedeschi aderiva all'ideario di *Statualità del diritto* di Del Vecchio; tematizzava un'impossibile dissociazione giuridicità-statualità, nel cambio d'epoca che andava da Savigny a Kelsen, con il secondo che più pareva 'secondare' i tempi¹⁴.

Il giurista israelita poneva peraltro il tema di norme 'transnazionali', pubblicando – in italiano, in tedesco, in inglese – *Per una Convenzione internazionale contro l'antisemitismo*, proprio nell'anno in cui Mussolini – a colloquio col giornalista ebreo Emil Ludwig – ne dichiarava la «inesistenza in Italia»¹⁵. La proposta di Tedeschi distingueva dunque l'antisemitismo dal razzismo; il civilista asseriva che la questione ebraica esigeva la cooperazione degli Stati per la soluzione, e ricordava il «merito imperituro di Teodor Herzl per averlo per primo affermato». Osservava inoltre come fosse «oggi, più che mai, acuta e preoccupante, la triste cronaca di violenza alle persone, della profanazione dei cimiteri, delle caluniose accuse di omicidio rituale, della spietata propaganda di odio e di disprezzo» contro gli ebrei. Per «reagire contro un pericolo che minaccia essi a differenza degli altri» pareva necessaria una «incriminazione suppletiva contro le manifestazione antisemitiche», in aggiunta alle norme contro le offese generiche alle «religioni», con procedura d'ufficio soprattutto nei riguardi degli appartenenti ad associazioni, che non si limitavano a «discettazioni teoriche», ma si rendevano responsabili di «eccitamenti pratici», condotte che non avevano niente a che spartire con il legittimo «esercizio dei diritti di libertà». In nome del principio di uguaglianza Tedeschi sottolineava che la pro-

¹² Tedeschi G., 1929b, p. 815

¹³ Del Vecchio G., 1929, p. 1

¹⁴ Tedeschi G., 1929 c, p. 935

¹⁵ De Felice R. 1993, p. 101.

posta non era intesa a «creare per gli ebrei una situazione di privilegio, accordando loro una protezione maggiore che agli altri cittadini»; auspicava norme «di carattere astratto a protezione delle minoranze etniche e religiose in genere», cui garantire «vita e rispetto, cose ancor più necessarie ed essenziali dei diritti civili e politici». Dalla convinzione circa il carattere internazionale della questione ebraica scaturiva l'esigenza di una legislazione penale speciale comune agli Stati, con l'obbligo di rispettarla, intesa a far crescere «nell'uomo il senso di umanità»¹⁶.

2. 'Europa 51'

Nel 1946 Vassalli svolgeva una lezione inaugurale presso l'Associazione italo-britannica, ed elogiava il «paese della libertà» come *selfgovernment*, «senza curarsi della tutela governativa»; asseriva che il «segreto del rispetto della legge» poggiava sul suo «essere aderente allo spirito del popolo [...] non estranea, come da noi». Vassalli parlava di una «ironia del caso»: l'aver lavorato per venticinque anni, ed aver scritto «per buoni due terzi il codice civile», senza essere «entusiasta del sistema della codificazione ufficiale», che pareva inserirsi peraltro in «oltre mezzo secolo di positivismo e nazionalismo giuridico». Quanto alla densità politica del codice, che aveva visto la luce nel XX dell'era fascista, Vassalli sosteneva che «pagare i debiti» era previsto anche dalle XII Tavole¹⁷. D'altro canto ricordava che i codici «seguendo le frontiere dei diversi Stati», «secondando i nazionalismi», avevano spezzato la «comunione di spirito», iscritta nel «diritto comune»¹⁸; da qui la «missione del giurista» – evocando Irnerio e le *Quaestiones de iuris subtilitatibus* – del «riportare le leggi al diritto»¹⁹.

Sul piano politico *Superamento dello Stato nazionale e della sovranità nazionale* osservava una svolta epocale, dagli Stati nazione dell'Ottocento alla «vittoria effettiva di tre potenze, le quali sono, o non sono Stati, ma non Stati nazione, Commonwealth, Urss, Confederazione nord-americana». Queste realtà parevano espressione di una «idea di Stati dissociata da quella di Nazione»; Vassalli sosteneva l'impraticabilità di un cammino a ritroso

¹⁶ Tedeschi G., 1932, p. 12

¹⁷ Vassalli F., 1960 a, p. 576, su cui Chiodi G, 2012.

¹⁸ Vassalli F., 1960 b, p. 604

¹⁹ Vassalli F. 1960 c, p. 752

verso la 'sovranità del 'mondo di ieri'; nella consapevolezza della «sovranità nazionale nome senza contenuto» il civilista paventava una «finis Europae»²⁰.

Nel clima spirituale ben reso da "Europa 51" – l'indimenticabile film di Rossellini, che ricomprende l'indicibile dolore individuale di una madre nell'angoscia collettiva per i nuovi tragici destini dell'umanità dopo una 'guerra non finita' – Vassalli svolgeva un denso *Esame di coscienza*, da giurista «europeo, formato in Europa che fu la culla del diritto», e che, dopo la tragedia del conflitto mondiale, guardava criticamente ai 'miti' dell'Otto e Novecento, la «statualità del diritto e i codici moderni». Vassalli non poneva ai giuristi il compito di «resuscitare oggi» un diritto naturale «bandito dai banchi di scuola» nei suoi anni universitari. In un orizzonte che pareva foriero di «nuove più terribili guerre», il civilista osservava che la «esasperazione dogmatica» aveva reso i giuristi estranei alla «coscienza pubblica»; a quelli impegnati nel processo legislativo raccomandava un «compito alto», una «opera lenta e sottile di collaborazione internazionale», tesa all'«unificazione del diritto», irriducibile alla 'gabbia' della «volontà degli Stati»²¹. In questo orizzonte *Estrastatualità del diritto civile* richiamava la Proklusione del 1918, quella del 1930, il lavoro svolto per il codice italiano, varato nel pieno della «guerra guerreggiata». Vassalli asseriva che il diritto civile non era stato mai «mancipio dello Stato» come in quella cruciale stagione, e che i codici rappresentavano una barriera al «ravvicinamento del diritto tra popoli d'una stessa civiltà»; sosteneva che la ricerca di «affinità» non doveva limitarsi al «diritto europeo continentale», ma considerare anche quello «angloamericano». La tensione per un «diritto umano» poggiava sulla fiducia nei recenti Trattati di pace, negli accordi di Strasburgo, nel riconoscimento dei crimini contro l'umanità – e relative sanzioni – nell'affermare i «diritti dell'uomo contro la tirannia delle legislazioni statuali»²².

Da Gerusalemme Tedeschi fondava sulla sua esperienza di giurista italiano il contributo offerto alla fondazione della Facoltà di Giurisprudenza, dell'Istituto per le ricerche di legislazione e diritto comparato, alla codifica-

²⁰ Vassalli F., 1960 d, p. 599

²¹ Vassalli F., 1960 d, p. 481

²² Vassalli F., 1951, p. 482, su cui Grossi P., 2008, p. 414

zione progressiva del diritto civile israeliano, fino ad allora poggiante sul *common law* e sulla Mejlle ottomana, vigente in Palestina²³. Il gran tema delle fonti del diritto era riconsiderato alla luce della Costituzione del 1948, anche se Tedeschi era estraneo alle istanze per la defascistizzazione del codice civile e per la «massima attuazione» della Carta²⁴. I «destini incrociati»²⁵ di legislatori, giuristi, giudici innervavano dunque la discussione del «saggio magistrale» *Estrastatualità del diritto civile* di Vassalli, pubblicato da Tedeschi nel 1951 sulla “Rivista italiana di scienze giuridiche” – all’epoca diretta dallo stesso Vassalli e Calasso – e due anni dopo negli *Atti del primo Convegno nazionale di studi giuridico-comparati. Diritto civile e legislazione* condivideva con l’«illustre codificatore» l’idea di un diritto privato «sostenuto dalla coscienza sociale», che non si esauriva nella «sola statuizione del legislatore». L’affermazione era coerente con la rappresentazione dello Stato ‘affiancato’ da «centri di statuizione minori», connotati dalla «positività» a confronto col «diritto ufficiale», nel ricordo del suo lontano scritto *Volontà privata autonoma*.

Nella eco della *Prolusione* vassalliana del 1918 anche Tedeschi coglieva la distanza dell’ordine giuridico attuale dal ‘mondo di ieri’, per l’«attivismo legislativo farraginoso, l’invasione del diritto amministrativo nell’ambito privatistico dal tempo della prima guerra mondiale». Osservava, anche in Inghilterra, l’«aumento del diritto legiferato», e nel Continente il crescente rilievo di «fonti extralegislative *praeter legem* o *contra legem*»; si interrogava retoricamente sulla capacità dell’art. 12 del codice civile a realizzare il principio per cui il giudice deve trarre «dal suo sistema tutto il diritto»; asseriva che per lo stesso legislatore l’«ordinamento completo» era una «finzione giuridica». Ma la «reazione» di Vassalli, «sottrarre il diritto privato al legislatore», affidarsi ad un «diritto spontaneo», «astenersi dal legiferare», pareva un «impedire le liti denegando giustizia».

Quasi con una eco della lontana recensione a Frankenstein, Tedeschi definiva poi «irrealizzabile» l’idea vassalliana di delegare il centro di gravità dell’ordine giuridico ad una giurisprudenza ‘oltre lo Stato nazionale’, ‘al modo’ dell’Europa del diritto comune. L’estrastatualità, intesa come ten-

²³ Sirena P., Adar Y., 2013, p. 9

²⁴ Sul manifesto del 1951 per l’attuazione della Costituzione Perlingieri P. 1996, p. 820.

²⁵ Costa P., 2001, pp. 1.

sione per il superamento delle legislazioni nazionali, sembrava esigere condizioni diverse da quelle presenti, «stabilità politica» entro i singoli Stati ed «uniformità politica tra Stati». Per il giurista a Gerusalemme l'«unificazione» non era inoltre pensabile né «contro la legislazione nazionale, né senza adesione dei legislatori nazionali, sia che accettino norme internazionalmente concordate, sia che si vogliano spogliare di porzioni della loro sovranità a favore di organizzazioni sopranazionali».

La titolarità del «centro di gravità del sistema», legislatore o interprete, era per entrambi i civilisti una questione 'politica': nelle pagine di Vassalli la tensione per un «diritto umano contro la tirannia delle legislazioni statuali» poggiava sulle macerie dell'Europa e su orizzonti politici e di forza militare ancor più «terribili». Tedeschi – che dal nazi-fascismo aveva avuto sconvolta la vita – non evocava scenari alla 'Europa 51'; affermava che sottrarre il diritto privato al «mancipio dello Stato» – con le parole di Vassalli – era «antidemocratico e conservatore», dal momento che lo «Stato democratico» presupponeva un ordine giuridico fondato sulla «volontà del legislatore», rappresentante della «opinione dei più», non sulla «convinzione dei dotti», parziale, non «informata a ideologia unanimemente accettata dalla società». Nello «Stato democratico» il «diritto privato creato – o sanzionato – dai tecnici» non pareva «apolitico, che non esiste», piuttosto un «diritto espressione di determinate tendenze politiche, divergenti da quelle degli odierni legislatori sostenuti dal suffragio universale». Quanto al Savigny 'riproposto', il civilista a Gerusalemme 'storicizzava' quella lezione, con l'asserire che il fondatore della Scuola storica «vedeva con ragione nella legislazione e nella codificazione dei suoi tempi lo strumento per attuare riforme profonde della struttura sociale, come il codice Napoleone le aveva sanzionate in Francia; e a ciò si ribellavano le sue radicate tendenze conservatrici».

Il cuore vitale di *Diritto civile e legislazione* risiedeva insomma sul senso *costituzionale* di affidare al legislatore, e al 'suo' codice civile, il «centro di gravità del sistema»; «dotti e cittadini» erano vocati ad uno «sforzo» per rendere la legislazione «sempre più scientifica, razionale e democratica, cooperando nella preparazione della legge, vigilando l'opera del legislatore», secondo le regole del «gioco democratico». Quella che Tedeschi chiamava la sua «apologia della legislazione» trovava un suo senso nella cifra «democratica» della legge «certa», e dunque «superiore» al «diritto giudi-

ziario, che non consente alcuna prenozione ai cittadini»; del resto anche nei paesi di *Common Law* il civilista a Gerusalemme osservava l'istanza della «cognizione del diritto che compete anche ai più semplici cittadini profani». A Vassalli Tedeschi concedeva che «neppur la legge sarà sempre scevra di arbitrio, oppressione e ingiustizia»; ma, «ai giorni nostri», negava all'«usurpazione dei poteri da parte della giurisprudenza [...] ingiustificati anche se avvenissero per combattere l'arbitrio del legislatore», la natura di «rimedio ai difetti della legislazione».

Nella considerazione che «nulla al mondo è perfetto», la tensione a eliminare certi ben visibili «difetti della legislazione contemporanea» – tra questi «scoraggiamento dell'iniziativa e sforzo individuale, bardature burocratiche» – doveva procedere conciliando la «libertà con la giustizia sociale, per via democratica». Un 'rafforzamento' della garanzia della certezza della legge era semmai riposta – «possono venire in considerazione» – nei «principi a difesa dei diritti privati che siano contemplati in una Costituzione rigida». Quanto al passato e al futuro di leggi 'ingiuste', Tedeschi – che non ricordava la sua esperienza personale – concludeva che «ogni paese ha, in ciascun momento storico, il legislatore e la giurisprudenza che si merita»²⁶.

Questo ampio contributo – ancorato alla statualità del diritto, inteso a sfatare quello che pareva già un canone condiviso da certa giuristica circa «le leggi mito» – era richiamato dallo stesso Tedeschi nella serrata confutazione del pensiero 'vassalliano' di Ascarelli, ritenuto foriero del collasso del principio di legalità, del «governo dei giudici», del «diritto libero», del «deflettere dal legiferare», della «morte del diritto». Pur sensibile agli argomenti delle ascarelliane Antigone e Porzia circa il campo di tensione legge e diritto, Tedeschi risolveva il nodo col ricorso alle pagine de *La giustizia* di Del Vecchio – incessantemente pubblicata dal 1924 – messa in scena come legge 'potenza' e al tempo stesso 'garanzia', perché *certa*, «bendata ma *iusti atque iniusti scientia*»²⁷.

BIBLIOGRAFIA

Ascoli A., Bonfante P., Longo C., Porro E.A., 1909: *Il nostro Programma*,

²⁶ Tedeschi G., 1953, p. 657.

²⁷ Tedeschi G., 1962, p. 593, su cui Grossi P., 2008, p. 447

in "Rivista di diritto civile", pp. 1-2

Breccia U., 1999: *Continuità e discontinuità negli studi di diritto privato. Testimonianze e divagazioni negli anni anteriori e successivi al secondo conflitto mondiale*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", pp. 293-510

Chiodi G., 2007: «*Innovare senza distruggere*». *Il progetto italo francese delle obbligazioni e dei contratti (1927)*, in *Il progetto italo francese delle obbligazioni (1927)*, G. Alpa, G. Chiodi (eds.), Milano, Giuffrè, pp. 43-146

Chiodi G., 2012:., *Filippo Vassalli*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi (eds.), Roma, Enciclopedia italiana, pp. 563-567

Cianferotti G., 2004: *Le leggi razziali e i rettori delle Università italiane (con una vicenda senese)*, in "Le carte e la storia", pp. 15-28

Colao F., 2017: *Note su Guido Tedeschi, giurista ebreo del Novecento*, in corso di pubblicazione su "Studi senesi"

Costa P., 2011: *Pagina introduttiva. Giudici, giuristi (e legislatori): un castello dei destini incrociati?*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", pp. 1-17

De Felice R., 1993: *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo. Nuova edizione ampliata*, Torino, Einaudi

Del Vecchio G., 1929: *Stato e società degli Stati*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", pp. 1-19

Gnef H., 2008: *The legal Foundation and Borders of Israel under International Law*, Jerusalem

Grossi P., 1997: *Il 'disagio' di un legislatore. Ripensare, oggi, la lezione metodologica di Tullio Ascarelli*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", pp. 378-405

Grossi P., 2002: *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Milano, Giuffrè, pp. 73-83

Grossi P., 2008: *Il disagio di un legislatore. Filippo Vassalli e le aporie dell'assolutismo giuridico*, in *Nobiltà del diritto. Profili di Giuristi*, Milano, Giuffrè, pp. 415-444

Pacchioni G., 1931: *Di una recente dottrina di diritto internazionale privato*, in "Rivista di diritto civile", pp. 483-489

Perlingieri P., 1996: *Salvatore Pugliatti e il principio della massima attuazione della Costituzione*, in "Rassegna di diritto civile", pp. 820-860

Procida Mirabelli Di Lauro, A., 2013: *Comparazione e storia nello studio del diritto del tempo presente*, in *Scritti di comparazione e storia giuridica. Ricordando Giovanni Crisculi*, Torino, Giappichelli, pp. 44-59

Sarfatti M., 1929: *Spontaneo avvicinamento dei diritti tra loro*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", pp. 305-310

Sirena P., Adar, Y., 2013: *L'influenza della cultura giuridica italiana sul diritto di Israele*, in *Il modello giuridico, scientifico e legislativo italiano fuori dall'Europa*, Napoli, Esi, pp. 3-10

Tedeschi G., 1929a: recensione a E. Frankenstein, *Internationales Privatrecht*, in "Rivista di filosofia del diritto", pp. 747-749

Tedeschi G., 1929b: recensione a W. Cesarini Sforza, *Il diritto dei privati*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", pp. 935-936

Tedeschi G., 1929c: *Volontà privata autonoma*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", pp. 815-829

Tedeschi G., 1930: *Sulla obbligazione di esibire secondo il Progetto italo-francese delle obbligazioni*, in "Rivista di diritto civile", pp. 582-593

Tedeschi G., 1931: *Legittima difesa, stato di necessità e compensazione delle colpe. Appunti critici al Progetto italo-francese delle obbligazioni*, estr. "Rivista di diritto commerciale e delle obbligazioni"

Tedeschi G., 1932: *Per una Convenzione internazionale contro l'antisemitismo*, Roma, Universale tipografia poliglotta

Tedeschi G., 1953: *Diritto civile e legislazione*, in *Atti del primo Congresso nazionale di studi giuridico comparativi*, Roma, Istituto di studi legislativi, pp. 658-692

Tedeschi G., 1962: *L'insufficienza della norma e la fedeltà dell'interprete (Riflessioni sul pensiero di Tullio Ascarelli)*, in "Rivista di diritto civile", pp. 536-553

Vassalli F., 1951: *Estrastatalità del diritto civile*, in *Studi in onore di Antonio Cicu*, Milano, Giuffrè, pp. 481-490

Vassalli F., 1960a: *Osservazioni di uomini di legge in Inghilterra*, in Id., *Studi giuridici*, Milano, Giuffrè, pp.559-587

Vassalli F., 1960b: *Missione del giurista nell'elaborazione delle leggi*, in *Studi giuridici*, Milano, Giuffrè, pp. 737-751

Vassalli F., 1960c: *Motivi e caratteri della codificazione civile*, in *Studi giuridici*, Milano, Giuffrè, pp. 605-634